



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede,

premessi che:

- con il presente ricorso docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola primaria assunta nell'ambito del piano assunzionale di cui all'art. 1 co. 98 lett. C dall'1.9.2015 (assunzione da GAE), residente a Bernalda (MT), lamentava l'assegnazione quale sede definitiva, a seguito della domanda di mobilità da questa presentata, presso l'ambito territoriale Veneto 0017 (per effetto della quale era stata assegnata all'Istituto scolastico I.C. Franca Ongaro), che essa non aveva indicato come preferenza (cfr. domanda, sub doc. 2 ric.), nonostante il punteggio posseduto (12 + 6 punti per il ricongiungimento) fosse superiore rispetto a quello di altri docenti invece trasferiti nell'ambito territoriale Puglia 0001 da lei indicato quale 7^a preferenza, nonché in ambiti territoriali di Puglia a Basilicata pur da lei non indicati ma che avrebbero dovuto essere inseriti d'ufficio dall'Amministrazione con priorità rispetto all'ambito di assegnazione, per la maggiore vicinanza alla residenza;
- individuava a fondamento del *fumus boni iuris* la carenza di istruttoria e disparità di trattamento posti in essere dall'Amministrazione scolastica nei suoi confronti, con conseguente violazione del principio di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost., nonché la violazione della normativa sia di legge che contrattuale relativa alla procedura di mobilità svolta, nonché del disposto di cui all'art. 28 DPR 487/94, ed allegava il sotto il profilo del *periculum* il pregiudizio imminente ed irreparabile costituito



dalle ripercussioni del provvedimento di trasferimento, accompagnato dal vincolo di permanenza triennale nella sede di destinazione, sulla sua vita familiare - evidenziando sotto questo profilo di avere due figli, sia pure maggiorenni,

-, nonché l'onerosità economica dello stesso in rapporto alle sue disponibilità economiche;

- il ricorso, in accoglimento anche dell'istanza *ex art. 151 c.p.c.*, veniva notificato oltre che alle amministrazioni scolastiche anche agli eventuali controinteressati;
- costituendosi in giudizio le amministrazioni convenute negavano fondamento all'istanza cautelare sia con riferimento al *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*;
- la causa veniva trattenuta in riserva all'udienza del 28.10.2016;

osserva il giudicante:

- la ricorrente contesta l'ambito territoriale assegnatole a seguito della procedura di mobilità cui ha partecipato, relativo alla cd. fase C della mobilità 2016/2017;
- si tratta di procedura complessivamente delineata dall'art. 1 co. 108 ss. della Legge 107/2015, dall'OM 8.4.2016 n. 214 e dal CCNL 8.4.2016;
- l'art. 1, co. 108, L. 107/15 così stabiliva: *"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di*



mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...";

- la procedura di mobilità è stata più nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che *"FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza";* il comma 2 dell'art. 6 stabiliva che *"le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1"*.
- l'allegato 1 del CCNL infine prevede, per la fase C), che *"l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*
 - a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
 - b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
 - b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
 - c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*



d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”,

con la precisazione che *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...”*

- in pratica a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza);
- ad ogni docente era assegnato un punteggio; si consideri, perché il dato si ritiene di importanza decisiva per comprendere la necessaria complessità delle operazioni, che il punteggio determinato secondo la tabella di valutazione (cfr. allegato D al CCNI) era costituito da un “punteggio base” fisso – determinato da elementi relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze familiari di cui alle lettere B), C) e dal possesso di titoli generali - cui poteva aggiungersi un punteggio “variabile”, in particolare erano riconosciuti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli); caso verosimilmente meno frequente di punteggio variabile, valevole per 6 punti, veniva assegnato anche “per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”: questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune;



- secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze;
- è in questa prospettiva che, ad avviso del giudicante, va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto": infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze";
- del resto, nel giudizio odierno parte resistente non ha offerto alcuna ricostruzione alternativa delle modalità con le quali sono stati abbinati ai docenti i singoli ambiti territoriali per il trasferimento, se non genericamente affermato la legittimità del proprio operato;
- non convince invece la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una "preferenza" del docente), e del resto tale



interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”, bensì “L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” (con la precisazione che “A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...”);

- non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso;
- quindi, considerato che per l'ambito territoriale PUGLIA 0001 (Bari), indicato in domanda come 7^a preferenza, risulta assegnata per la scuola primaria, nella fase C della mobilità, una cattedra di tipo comune a più docenti aventi punteggio inferiore alla ricorrente, (cfr. bollettino USP BARI sub doc. 10 ric.: i nominativi sono stati evidenziati nel documento dalla parte ricorrente) - ne consegue l'illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente all'ambito in questione;
- si rileva infatti, in punto onere di prova, che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato, in relazione alla fase cautelare in discussione, che il suo punteggio le consentiva priorità nell'assegnazione dell'ambito PUGLIA 0001 rispetto ad altri docenti invece lì assegnati, per



cui spettava semmai all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga rispetto alla regola generale;

- relativamente al *periculum*, risulta documentalmente che la ricorrente è coniugata ed ha due figli maggiorenni con cui risiede (doc. 18 ric.) ed un marito

ciò configura ad avviso del giudice quella situazione di urgenza del provvedimento richiesto, stante la irreparabilità per equivalente dei danni derivanti in capo alla ricorrente per effetto delle tempistiche del processo di merito;

- conseguentemente il ricorso va accolto ordinandosi all'Amministrazione di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Puglia 0001, o in via subordinata, in via gradata, negli ambiti territoriali Puglia 0004 e Basilicata 0001;
- le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro ordina alle Amministrazioni scolastiche di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Puglia 0001, o in via subordinata, in via gradata, negli ambiti territoriali Puglia 0004 e Basilicata 0001.

Condanna le amministrazioni convenute a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.300,00, oltre IVA e CPA ed al rimborso forfetario del 15%.

Si comunichi.

Venezia, 23/11/2016.

Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo

